

N. R.G. 37/2023 conc.prev.



Tribunale Ordinario di Agrigento
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Marco Salvatori	- Presidente
Silvia Capitano	- Giudice rel.
Federica Verro	- Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **37/2023** promosso da:

S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST soc. cons. a r.l.

con sede legale in Agrigento, piazza Aldo Moro n. 1, c.f. e p.i. 02734620848, in persona del suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Rag. Giuseppe Pendolino, nato a Aragona (AG) il 23.06.1964, autorizzato al presente atto giusta la deliberazione adottata l'11 maggio 2023 dal Consiglio di amministrazione, ai rogiti del notar dott. Gerlando Montante, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carlo Bavetta;

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che la società Impresa SRR ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 44 CCII e che, fissato il termine, ha depositato in data 12 settembre 2023 la proposta e il piano di concordato;

rilevato che la ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale (non trattandosi di "impresa minore" ex art. 2co.1 lett. d CCII), come si evince dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, prodotti in atti (2020,2021,2022) e dai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/ insolvenza;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale;

la soddisfazione dei crediti avviene per tutti senza falcidia alcuna, mediante il fabbisogno finanziario di piano derivante dalla continuità, dilazionando nel tempo i pagamenti, con assorbimento dei risparmi di costi derivanti in primo luogo dal perfezionamento di accordi tra la



società e quei lavoratori dipendenti che godono del c.d. superminimo; eliminando il debito insorto per ferie non godute dal personale e quindi riconoscendo ai lavoratori il diritto di godere delle ferie attraverso un piano straordinario, anziché monetizzarle; prevedendo piani di rientro con i Comuni soci in arretrato con i pagamenti;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

considerato che il piano articola l'offerta concordataria suddividendo in n. 4 classi i creditori privilegiati e chirografari, articolando il pagamento dei debiti prededucibili entro il 2023; dei debiti privilegiati entro il 2028, secondo gli importi anno per anno indicati dal piano (sui debiti privilegiati sono stati conteggiati gli interessi legali fino al momento del pagamento); dei debiti chirografari in misura integrale entro il 2024;

letto il parere del Commissario Giudiziale che si è espresso nel senso dell'ammissibilità della proposta, osservando che la documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII, come integrata in ottemperanza al provvedimento di questo ufficio e su parere dello stesso CG, fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria cui è chiamato il Tribunale in questa sede, fermi gli approfondimenti da svolgere nell'ulteriore corso della procedura;

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST soc. cons. a r.l.**, come sopra generalizzata;

nomina

giudice delegato per la procedura di concordato la dr.ssa Silvia Capitano;

conferma



il commissario giudiziale nella persona del dott. Luigi Miccichè:

stabilisce

la data iniziale del 6 maggio 2024 e la data finale del 21 maggio 2024 per l'espressione del voto dei creditori a mezzo PEC da inviare all'indirizzo della procedura;

dispone

che il commissario giudiziale provveda, entro trenta giorni, a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 le cui variazioni è onere comunicare al commissario (nello stesso avviso dev'essere inserito l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c));

dispone

che il C.G. depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 comma I CCI entro il termine di 45 giorni anteriori all'inizio delle operazioni di voto; copia della relazione dovrà essere trasmessa al Pubblico Ministero;

che il C.G. comunichi ai debitori, al creditore e a tutti gli altri interessati, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'inizio del voto, la sua relazione e le proposte definitive di concordato; alla relazione andrà allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

che il C.G., dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, informi il G.D. e comunichi ai creditori, ai debitori e agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute;

che il C.G. depositi la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore e agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

fissa

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, della somma di € 25.000,00 a titolo di acconto sulle spese di procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato procedura

ordina

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,



MANDA

alla Cancelleria di acquisire ove non siano già agli atti, dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Agrigento, 19 dicembre 2023

Il Giudice delegato

Silvia Capitano

Il Presidente

Marco Salvatori

